

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1965

**Decreto federale
che proroga l'ordinamento dell'autorizzazione
per l'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero**

(Del 30 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1964¹,

decreta:

Il decreto federale del 23 marzo 1961² concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificato come segue:

Art. 2, cpv. 1, lett. a
abrogato

Art. 2, cpv. 2
abrogato

Art. 3

Sono considerate come persone con domicilio o sede all'estero:

- a. le persone fisiche, che non hanno domicilio in Svizzera, e le persone giuridiche, che non hanno sede in Svizzera ;
- b. le società di persone senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non hanno sede in Svizzera ;
- c. le persone giuridiche e le società di persone senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno

¹ FF 1964, 341.

² RU 1961, 213 (A IV D).

sede in Svizzera e alle quali partecipano finanziariamente in misura preponderante persone non aventi domicilio o sede in Svizzera.

Art. 4

¹ Con riserva del capoverso 2, il domicilio e la sede sono determinati conformemente agli articoli 23, 24, capoverso 1, 25, 26 e 56 del Codice civile svizzero.

² Non è considerata come domicilio in Svizzera una residenza temporanea o, per gli stranieri, una residenza senza o con permesso di dimora che non permetta di trasferire in Svizzera il centro della propria esistenza.

Art. 5, lett. a

a. da parte di persone fisiche che hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera ;

Art. 5, lett. b^{bis} (nuova)

b.^{bis} da parte di consanguinei dell'alienante in linea retta o da parte del suo coniuge ;

Art. 6, cpv. 3, lett. a

abrogato

Art. 10

¹ La Confederazione tiene una statistica delle decisioni cresciute in giudicato e dei trasferimenti di proprietà derivanti, precisandone il numero, la natura, la superficie, il luogo, il valore, l'acquirente e l'alienante dei fondi. Inoltre, essa tiene una statistica dei trasferimenti di proprietà fra alienanti domiciliati all'estero e acquirenti domiciliati in Svizzera.

² I Cantoni forniscono alle competenti autorità federali i dati necessari.

Art. 11

¹ Senza autorizzazione cresciuta in giudicato, la proprietà non può essere acquisita su fondi nel senso degli articoli 1 e 2, se l'acquisto è subordinato all'autorizzazione.

Operazioni
nel registro
fondiario

² In tal caso, l'ufficiale del registro fondiario respinge la notificazione o, se l'applicazione dell'ordinamento dell'autorizzazione è dubbia, rinvia il richiedente davanti all'autorità di prima istanza e gli assegna un termine di dieci giorni, avvertendolo che, scaduto infruttuoso detto termine, la notificazione è respinta.

Art. 12

Nullità

¹ Il rifiuto dell'autorizzazione cresciuto in giudicato o il rifiuto della notificazione cresciuto in giudicato cagiona la nullità dell'atto giuridico, sul quale si basa l'acquisto di fondi.

² Sono nulli gli atti giuridici o le clausole accessorie destinati a eludere l'obbligo dell'autorizzazione.

³ La nullità è opposta d'ufficio. L'articolo 66 del Codice delle obbligazioni, che esclude la restituzione, non è applicabile fra le parti.

Art. 13, cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Se un diritto subordinato all'autorizzazione è stato acquisito senza autorizzazione, l'autorità cantonale competente può promuovere davanti al giudice del luogo, ove il fondo è situato, un'azione per il ripristino del diritto primitivo, entro un anno da quando ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro dieci anni dell'acquisto.

^{1^{bis}} Se il ripristino del diritto primitivo è impossibile o inopportuno, il giudice ordina i pubblici incanti conformemente alle prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi; l'acquirente può esigere soltanto il rimborso delle sue spese, mentre l'eventuale eccedenza spetta al Cantone.

Art. 14

¹ Chiunque affermando il falso o dissimulando il vero, ottiene l'autorizzazione per un acquisto di fondi nel senso degli articoli 1 e 2,

chiunque conchiude un atto giuridico inteso a eludere l'obbligo dell'autorizzazione,

è punito con l'arresto o la multa. Il tentativo e la complicità sono punibili.

² Nei casi gravi la pena è la detenzione sino a sei mesi o la multa.

Art. 19

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1^o gennaio 1966 ed è valido sino al 31 dicembre 1970.

² Esso è pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *30 settembre 1965.*

Termine d'opposizione: *29 dicembre 1965.*

Decreto federale che proroga l'ordinamento dell'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Del 30 settembre 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1965
Date	
Data	
Seite	868-871
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 478

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.